



Via San Donato, 74/5 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - C.F. 91298040378
Associazione culturale di promozione sociale trasmigrata dal 15 giugno 2022 nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore rif. 35669

VERBALE ASSEMBLEA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 18 MAGGIO 2024

Sabato 18 MAGGIO 2024 alle ore 13:00 si è riunita in presenza l'assemblea dei Soci dell'Associazione Cassiodoro Marterclass aps, regolarmente convocata a norma di Statuto tramite e-mail, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria della modifica della Denominazione in Associazione Fernando Stumpo a.p.s., della sede in Via Mengoli, 11/2 a Bologna (BO) e del nuovo Statuto;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente, Graziano Rezzaghi, accertata l'identità e la legittimazione dei soci presenti: Intropido Rosa Giuseppina, Rezzaghi Graziano, Stumpo Serena, Pauli Mauro Cesare, Barletta Maddalena, Dovesi Roberto, Claudio Citi, Troili Paola e Walis Marek, dichiara validamente costituita l'assemblea, ne assume la presidenza, nomina Serena Stumpo segretaria verbalizzante e apre la discussione sulla modifica della Denominazione Sociale, con cambio di sede e sulla conseguente approvazione del nuovo Statuto.

Il Presidente prende quindi la parola per motivare la scelta della nuova denominazione sociale, definendola una scelta "obbligata" per l'impegno, la costanza e la volontà di far rinascere e vivere questa Associazione da parte del caro Vicepresidente Fernando Stumpo, che, nonostante la grave malattia, ha lottato fino all'ultimo per progettare eventi e coordinare artisti, fornendo un supporto fondamentale per la sua crescita al Presidente; il sig. Rezzaghi ricorda anche l'alto valore morale di Fernando e di come questo cambio di nome debba rappresentare la linea da seguire nell'etica diffusione della cultura e dell'aiuto da fornire ai più deboli senza inseguire interessi personali.

Il Presidente specifica anche che, grazie alla disponibilità della Sig.ra Serena Stumpo, ci si potrà avvalere di una sede propria (l'ex residenza di Fernando Stumpo) nella quale si potranno svolgere anche attività in linea con lo scopo sociale ed è per questo che si chiede di variare anche la sede sociale.

I Soci esprimono il loro gradimento per questa iniziativa e si passa quindi a leggere il nuovo Statuto, articolo per articolo, sottolineando anche le differenze con quello precedente.

Al termine della lettura il Presidente chiede ai Soci se ci sono proposte o considerazioni sulla bozza del nuovo Statuto e non ricevendo richieste di intervento propone di passare alla votazione della bozza di Statuto, comprensiva di modifica della denominazione sociale e della sede.

Fernando Stumpo

[Signature]

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

delibera

di approvare il cambio di denominazione sociale in Associazione Fernando Stumpo a.p.s., di trasferire la sede in Via Mengoli, 11/2 a Bologna (BO) e di adottare il nuovo statuto nella formulazione proposta.

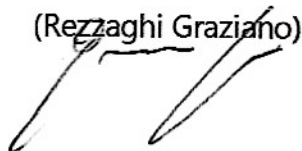
Il nuovo Statuto viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, che è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (art. 82 commi 3 e 5 D.L. 117 del 2017 Codice del Terzo Settore).

Non essendovi altro da aggiungere il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea Straordinaria dei Soci alle ore 13,50.

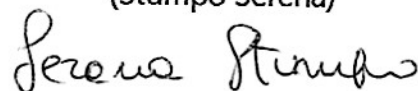
Il Presidente

(Rezzaghi Graziano)



La Segretaria

(Stumpo Serena)



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA
Registrato il 12 GIU. 2024 Serie 3 al N° 1697
Pagate € 200,00
Furo DWE 12/06/2024
12 GIU. 2024 IL DIRETTORE TERRITORIALE DI BOLOGNA I

IL FUNZIONARIO
Marilena Cappelletti



STATUTO
"ASSOCIAZIONE FERNANDO STUMPO APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

L' "**Associazione Cassiodoro Masterclass APS**" costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 18 maggio 2024 viene denominata "**Associazione Fernando Stumpo APS**", con contemporaneo cambio della sede sociale, che viene trasferita in **Via Mengoli, 11/2 – 40138 Bologna (BO)**

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, individuando in particolare come azioni di intervento:

- 1) promuovere, sviluppare e divulgare cultura, formazione, espressione artistica e intervento di attenzione e cura in favore di qualunque persona, in ogni contesto sociale. In particolare, nei confronti di tutte le persone affette da ogni forma di handicap neuropsichico o in condizione di disabilità permanente o transitoria e/o di svantaggio sociale con finalità di sostegno, affiancamento, accompagnamento e solidarietà, non solo per il loro intrinseco valore equilibrante e benefico, ma nella loro potenzialità terapeutica, riabilitativa e preventiva;
- 2) promuovere e diffondere l'interesse e l'amore per la musica, intesa come linguaggio universale, per valorizzare e rivitalizzare la fruizione di questa forma artistica attraverso la creazione di precisi percorsi tematici;
- 3) operare per la promozione e la diffusione di attività musicali e musicoterapiche predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi di educazione/formazione e percorsi terapeutici anche in collaborazione con privati ed enti pubblici;
- 4) attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura artistica;
- 5) promuovere e divulgare in ogni contesto sociale e socio-sanitario l'applicazione delle Arti Terapie, delle Terapie Espressive, delle Medicine complementari e Discipline

Serena Stumpo



terapeutiche psicocorporee attraverso la realizzazione di progetti formativi specifici ad esse collegati;

- 6) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi relativi alla musica, alla musicoterapia, alle arti terapie e alla cultura, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale del benessere spirituale e materiale

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- 1) organizzare manifestazioni, spettacoli, masterclass, concerti, rassegne musicali, concorsi, mostre, fiere, convegni, proiezioni di films e documentari, workshop;
- 2) realizzare e gestire più strutture, supportate anche logisticamente, atte a consentire processi di apprendimento culturale consapevole ed equilibrato nel settore della musica;
- 3) organizzare corsi di istruzione di varia natura;
- 4) produrre scritti e supporti audio e video dei propri associati;
- 5) fornire supporti e collegamenti per la conoscenza, l'interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro i quali si occupano di cultura musicale, in modo tale da realizzare una interazione produttiva di crescita sociale;
- 6) stabilire contatti a livello regionale, nazionale ed internazionale con enti, associazioni, organizzazioni ed Istituti aventi scopi analoghi o affini al proprio ed interagire con gli stessi;
- 7) sviluppare le relazioni sociali fra i propri associati ed in via occasionale allargate a coloro i quali abbiano manifestato interesse ad associarsi;
- 8) promuovere e realizzare la pubblicazione di libri, riviste, libelli e pubblicazioni in genere con finalità divulgative ed aventi ad oggetto tematiche inerenti gli scopi sociali;
- 9) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- 10) partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
- 11) erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dall'Associazione;
- 12) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di

Gerona Stamp

2

indirizzo dell'assemblea dei soci.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni

devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere associati sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Sono considerati associati ordinari tutte le persone e gli enti che facciano esplicita domanda d'iscrizione.

Sono considerati associati onorari le persone, gli enti e le istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla vita dell'Associazione. Essi vengono individuati come tali con deliberazione dell'Organo amministrativo.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun associato, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- 1) per decesso;
- 2) per recesso;
- 3) per il mancato rinnovo della tessera sociale e del pagamento della quota associativa entro il termine previsto dalla delibera del Consiglio Direttivo;
- 4) per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

Stefano

Gerardo

[Signature]

- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta per iscritto all'Organo di amministrazione.

Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Gerova Stumbo

[Signature]

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso (per l'associato minorenni il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale sullo stesso). Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno i due terzi dei membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Scena Studio

1

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

Stumpf

Perena

Q

- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo Amministrativo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi mediante video-conferenza e/o mediante audio-conferenza e/o mediante collegamento telematico a distanza alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente accertare: 1) l'identità e la legittimazione degli intervenuti per mezzo di videoconferenza o collegamento telematico, 2) il regolare svolgimento della riunione, 3) constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione,
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti,
- d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura dell'Associazione, nei quali i Consiglieri potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Del rispetto delle suddette condizioni dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In caso di riunioni realizzate mediante video-conferenza e/o audio-conferenza e/o mediante collegamento telematico a distanza il verbale della riunione dovrà successivamente essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

Stampa

Sevno

[Signature]

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art.12 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.13 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Il Segretario è responsabile dei conti e della custodia del denaro dell'Associazione, nonché della redazione dei verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo;

E' altresì responsabile della gestione dei dati personali di tutti gli associati.

Art. 14 - Organo di Controllo e revisione legale dei conti

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno. L'organo dura in carica 3 anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Luciano Sturbo

[Signature]

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Bilancio

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo deve procedere alla formazione del bilancio consuntivo o rendiconto, da sottoporre alla verifica dell'organo di revisione, se nominato, e da presentare all'assemblea per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro 6 mesi ove vi siano particolari impedimenti dichiarati dall'Organo amministrativo con una sua apposita deliberazione ma comunque nei termini per procedere agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

I documenti di bilancio o rendiconto sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017, delle relative norme di attuazione e nel rispetto delle Linee guida ministeriali in materia.

L'Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D. Lgs. 117/2017, l'Organo amministrativo redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti connessi.

L'Organo amministrativo cura il deposito dei bilanci presso i registri previsti dalla normativa.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Scena Amm

9

Art. 18 - Rinvio

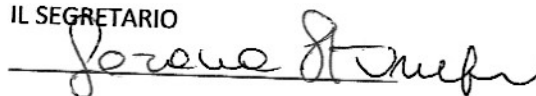
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, l'Organo amministrativo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



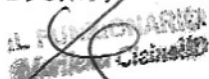
AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

È l.1 allegato dell'atto

Registrato al n. 1697 Serie 3

12 GIU. 2024

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA


Il Direttore

